Valdigne Energie S.r.l.

Sede Legale: Pré Saint Didier (AO), P.zza V.Emanuele II, 14

Capitale Sociale: € 11.474.567,00 i.v.

Iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Aosta - R.E.A. AO - 65713

Cod. Fiscale e P. IVA n. 01077040077

Relazione sul governo societario

ex art. 6 D.Lgs. 175/2016

Esercizio chiuso al 31/12/2021

Data di approvazione: 11 marzo 2022

Indice

Premessa 3
Inquadramento giuridico societario 3
Mercato di riferimento 4
Sistemi di contabilità separata 4
Relazione sul Governo Societario 4
Valutazione del rischio aziendale 7
Integrazione degli strumenti di governo societario 11

Premessa

Con il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, rubricato " *Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica*" (di seguito il "**TUSP**"), il legislatore ha introdotto l'obbligo per le società a controllo pubblico di redigere una relazione sul governo societario (*ex* art. 6, co. 4), da predisporre annualmente, da presentare alla Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio e da pubblicare contestualmente al medesimo. La norma dispone che in essa siano indicati:

- uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, co. 2);
- l'indicazione degli ulteriori strumenti di governo societario adottati (art. 6, co. 3), oppure le ragioni per cui questi ultimi non sono stati integrati (art. 6, co. 5).

Nei paragrafi che seguono, si forniscono indicazioni in merito all'assetto di governo ed ai presidi adottati da Valdigne Energie S.r.l. (di seguito "**Valdigne**" o la "**Società**") per la gestione dei rischi aziendali.

Inquadramento giuridico societario

Valdigne è una società costituita il 26 gennaio 2005 la cui durata è prevista fino al 31 dicembre 2040.

Il capitale sociale, alla data della presente relazione, ammonta a 11.474.567,00 Euro, interamente versato, ed è suddiviso in due quote di cui una, pari al 75,00%, è detenuta da C.V.A. S.p.A. a s.u. (di seguito "**CVA**" o "**Controllante**", società il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta per il tramite della finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. a s.u.) e l'altra, pari al 25,00%, è detenuta dal Comune di Pré-Saint-Didier.

L'oggetto sociale della Società è definito nell'art. 5 dello statuto, che dispone come segue:

> *"La società ha per oggetto la seguente attività:*
>
> *(a) la produzione di energia, prevalentemente da fonti rinnovabili, mediante centrali appositamente costruite;*
> *(b) la costruzione, la gestione e la commercializzazione di impianti per la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione di energia, anche mediante concessione in affitto a terzi, sia in Italia sia all'estero, nonché l'acquisto, la vendita, la permuta o la costruzione di immobili, la loro conduzione, nonché l'eventuale miglioramento, ampliamento e trasformazione purché strettamente connessi all'oggetto principale sopra descritto;*
> *(c) la commercializzazione della stessa energia e la commercializzazione dei diritti ad essa connessi in conformità ai limiti stabiliti dalle leggi e norme in materia, vigenti e future;*
> *(d) l'organizzazione ed il coordinamento delle attività per la realizzazione, in Italia e all'estero, di opere ingegneristiche di qualsiasi natura per la produzione, il trasporto e l'utilizzazione dell'energia elettrica e per l'assolvimento delle relative procedure di ottenimento;*
> *(e) il commercio, in tutte le sue forme, di macchinari, attrezzi ed utensili per la produzione e distribuzione di energia;*
> *(f) attività di ricerca, consulenza, studi di fattibilità ed assistenza, nonché attività di acquisizione, vendita, commercializzazione e "trading" di beni e servizi, attività tutte riferite al settore di cui alle precedenti lettere (a), (b), (c) e (e).*

La Società potrà stipulare contratti aventi ad oggetto l'utilizzo di concessioni di derivazione di acque a scopo idroelettrico, nonché di occupazione dei suoli e quant'altro necessario e connesso alla produzione dell'energia elettrica da qualsiasi fonte ed al suo trasporto.

Tutte le predette attività, nei limiti consentiti dalla legge, potranno essere svolte sia in Italia sia all'estero.

Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale e, pertanto, non in via prevalente, la Società potrà altresì (i) compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale o finanziaria ritenuta utile o necessaria dall'organo amministrativo; (ii) ricevere, concedere e rilasciare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, ivi incluse garanzie immobiliari; (iii) compiere operazioni immobiliari e mobiliari, ivi compresa la compravendita di beni immobili e mobili, anche registrati, l'assunzione di obbligazioni, la stipulazione di mutui con o senza garanzia ipotecaria; (iv) assumere, direttamente e/o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, simile o connesso al proprio, nonché in altre società.

Nessuna attività finanziaria, qualificata come tale ai sensi di legge, potrà essere svolta nei confronti del pubblico".

Mercato di riferimento

La Società opera nel settore elettrico italiano, un mercato liberalizzato in cui le fasi di produzione, trasmissione, distribuzione e vendita ai clienti finali sono mantenute separate (*unbundled*).

Sistemi di contabilità separata

La Società non ha ritenuto necessaria l'implementazione di sistemi di contabilità separata come individuati all'art. 6, co. 1, del TUSP in quanto, in considerazione del settore di attività in cui opera, così come disciplinato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "**ARERA**"), è stato adottato un sistema di separazione contabile atto ad evidenziare singolarmente le attività svolte.

Relazione sul Governo Societario

Il modello di "governo societario" adottato dalla Società per l'amministrazione ed il controllo è il c.d. "sistema tradizionale" composto dall'Assemblea dei Soci, dall'Amministratore Unico e dal Collegio Sindacale di cui agli artt. 2475 e ss. cod. civ., anche inottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del TUSP. Inoltre, la revisione legale dei conti della Società è esercitata dalla di società di revisione.

L'obiettivo del modello di "governo societario" adottato è quello di garantire il corretto funzionamento della Società, nonché la valorizzazione dell'affidabilità dei beni prodotti e dei servizi erogati e, di conseguenza, del suo nome.

La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dei suddetti organi sono disciplinati dalla legge, dallo statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi competenti, che possono essere così schematizzati in forma tabellare:

Assemblea dei Soci

Amministratore Unico	
DE GIROLAMO	Enrico

Collegio Sindacale	
GIRARDI	Corrado
AGLIETTA	Umberto
PAESANI	Federica

Revisione Legale dei Conti
EY S.p.A.

Assemblea dei Soci

Ai sensi degli artt. 19 e 20 dello statuto, l'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 cod. civ..

L'Assemblea è convocata ogniqualvolta la legge lo richieda o l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o, in caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 19 dello statuto, i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori;

c) la nomina dell'organo di controllo, del suo presidente e/o del revisore;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

g) le autorizzazioni di cui all'articolo 14 dello statuto.

Organo amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione)

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto, la Società può essere amministrata da un Amministratore unico, o da un Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea ordinaria della Società, tenutasi in data 28 aprile 2020, ha nominato Amministratore Unico l'ing. Enrico DE GIROLAMO e ha determinato la durata dell'incarico fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Poteri dell'organo amministrativo

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto, l'organo amministrativo della Società è investito dei poteri per l'amministrazione della Società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante dall'Assemblea dei soci:

- contrazione di prestiti di medio-lungo termine;
- contratti aventi ad oggetto la vendita, l'acquisto, la locazione di beni produttivi di importo superiore a 500.000,00 Euro;
- compravendita o realizzazione di beni immobili e/o costituzione di diritti reali su beni immobili;
- rilascio di garanzie reali;
- assunzione o dismissione di partecipazioni.

Poteri attribuiti al Presidente del Consiglio di amministrazione

Al Presidente del Consiglio di amministrazione, laddove presente, spettano i poteri previsti dalla legge e dallo statuto, nonché la legale rappresentanza della Società.

Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto, la Società ha la possibilità di nominare quale organo di controllo alternativamente un Sindaco unico o un Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale si compone di n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti che durano in carica per 3 esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I membri del Collegio Sindacale sono stati confermati dall'Assemblea dei Soci tenutasi in data 28 aprile 2020 e rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Revisione Legale dei Conti

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in data 22 luglio 2019 l'Assemblea dei soci ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti alla società EY S.p.A. per il triennio 2019-2021.

Assetto organizzativo

Dal punto di vista dell'assetto organizzativo, la Società - per la gestione delle proprie attività - si avvale dei servizi erogati dalla Controllante.

La Società si è inoltre dotata di:

- Organismo di Vigilanza, nominato in base al D. Lgs. n. 231/2001;

- Referente interno del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della controllante CVA, nominati in base alla L. 190/2012, al D. Lgs. 33/2013, e alle linee guida A.N.AC. n. 1134/2017.

Valutazione del rischio aziendale

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del TUSP:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14 del TUSP:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.
Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.
Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma".

1. DEFINIZIONI

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-*bis* cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "*la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza nella prospettiva della continuazione dell'attività*".

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22) - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze nonostante il protrarsi del contesto emergenziale derivante dalla pandemia COVID-19 che ha caratterizzato anche l'esercizio 2021.

Nonostante la contrazione della produzione registrata nel 2021 rispetto all'anno precedente a causa dei fattori climatici non favorevoli, il valore della produzione della Società presenta complessivamente un incremento positivo rilevante dovuto all'andamento favorevole dei prezzi di vendita dell'energia espressi dal mercato ed il risultato economico interiorizza tale andamento positivo, alla luce della struttura sostanzialmente stabile dei costi.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155, rubricata "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza", definisce lo stato di crisi dell'impresa come "*probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica*". L'insolvenza viene a sua volta intesa – *ex* art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "*si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*". Tale definizione viene confermata nel D. Lgs. 14/2019, rubricato "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la crisi come "*lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*".

In tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), "*la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento*";
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2021

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale secondo quanto di seguito indicato.

2.1 Analisi di Bilancio

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

2.2 Individuazione degli strumenti di valutazione

La Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- **Risultato Operativo o EBIT (*Earnings Before Interest and Taxes*)**: tale indicatore rappresenta un indicatore della *performance* operativa ed è utilizzato per monitorare e valutare l'andamento della Società. Viene definito come risultato prima delle imposte dell'esercizio, dei proventi / oneri finanziari e dei proventi/oneri da partecipazione;
- **Margine Operativo Lordo o EBITDA (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*)**: anche in questo caso si tratta di un indicatore della *performance* operativa, utilizzato per monitorare e valutare l'andamento della Società. Viene definito come risultato prima delle imposte dell'esercizio, dei proventi / oneri finanziari, dei proventi / oneri da partecipazione, degli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni;
- **Capitale Circolante Netto**: rappresenta un indicatore patrimoniale che permette di valutare la situazione di liquidità della Società ed è determinato dalla somma algebrica dei valori rappresentati nello stato patrimoniale di Attività Correnti (segno positivo) e di Passività Correnti (segno negativo) di natura non finanziaria;
- **Capitale Investito Netto**: rappresenta un indicatore patrimoniale che permette di valutare il totale delle attività immobilizzate della Società ed è determinato dalla somma algebrica (attivo patrimoniale segno positivo e passivo patrimoniale segno negativo) delle Attività materiali, Attività immateriali, Avviamento, Partecipazioni, Attività finanziarie, Attività per imposte anticipate e Altre attività non correnti, del "Capitale circolante netto" e di Fondi per rischi ed oneri e Passività per imposte differite;
- **Indebitamento Finanziario Netto o Posizione finanziaria netta**–: l'aggregato viene utilizzato come indicatore di *performance* nell'ambito della struttura finanziaria della Società, è il risultato della sommatoria algebrica (attivo patrimoniale segno positivo e passivo

patrimoniale segno negativo) di Attività Finanziarie correnti, Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, Altre passività finanziarie non correnti e Altre passività finanziarie correnti;

- **ROE o *Return On Equity***: rappresenta un indicatore economico-patrimoniale che permette di valutare la capacità di remunerare il capitale di rischio che i soci hanno impiegato. Viene determinato dal rapporto fra l'utile (o la perdita) netta dell'esercizio ed il patrimonio netto, al netto del risultato netto dell'esercizio stesso;
- **ROI o *Return On Investment***: rappresenta un indicatore economico-patrimoniale che permette di valutare la redditività e l'efficienza economica della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate; tale indice esprime quanto "rende" il capitale investito attraverso la gestione tipica. Viene determinato dal rapporto fra il Risultato Operativo (EBIT) ed il Capitale Investito Netto, come più sopra definiti;
- **Indipendenza finanziaria**: l'indice di indipendenza finanziaria indica in che percentuale l'attività d'impresa è garantita da mezzi propri, cioè dal capitale apportato dai soci. Tale indice viene determinato dal rapporto tra il patrimonio netto e il totale delle attività, al netto delle altre attività finanziarie correnti e delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

2.3 Esame degli indici/indicatori

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e indicatori di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

Indice/Indicatore	2021	2020	2019	2018
Utile Netto del periodo	6.977.947	4.687.912	2.324.968	4.728.820
Patrimonio Netto al 31/12	37.130.953	29.928.544	27.128.709	26.815.789
EBIT	9.894.334	7.237.950	4.313.091	7.883.588
EBITDA	13.373.103	10.722.653	7.796.973	11.364.971
Capitale Circolante Netto	-2.505.984	-2.623.933	1.005.126	1.498.798
Capitale Investito Netto	48.206.155	51.090.531	58.865.012	64.362.069
Posizione finanziaria netta	11.441.271	21.549.785	31.285.939	34.633.229
ROE o Return On Equity	23,14%	18,57%	9,37%	21,41%
ROI o Return On Investment	20,53%	14,17%	7,33%	12,25%
Indipendenza Finanziaria	71,11%	54,11%	44,99%	40,63%

2.4 Valutazione dei risultati

Le attività di monitoraggio dei rischi effettuate sulla base degli Indici/indicatori di bilancio sopra determinati non permettono di individuare elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi evidenziando, al contrario, una Società in possesso di una buona situazione economica, finanziaria e patrimoniale. I risultati dell'analisi svolta permettono di evidenziare la capacità della Società di

generare profitto; in particolare, nel 2021 i risultati sono risultati significativamente positivi seppure in presenza di una meteo idraulicità non favorevole.

3. CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti *ex* art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del TUSP inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

L'Amministratore Unico, anche in considerazione della alta redditività che ha contraddistinto l'operato della Società (mediamente dal 2012, anno di entrata a regime degli impianti di produzione, la Società ha realizzato un utile netto pari a circa il 45,86% del valore della produzione), ha sempre ritenuto garantito il presupposto della continuità aziendale in assenza di significative incertezze che potessero comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità della Società di operare come un'entità in funzionamento ed almeno per tutto il periodo di fruizione dell'incentivazione sull'energia elettrica prodotta (la Società continuerà a fruire dell'incentivazione GRIN, che sostituisce il precedente meccanismo dei certificati verdi, mediamente fino al 2026).

A supporto di tale tesi si rileva come dalla lettura delle relazioni del Collegio Sindacale degli ultimi tre esercizi non si individuano dubbi circa la continuità aziendale.

Integrazione degli strumenti di governo societario

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del TUSP:

"*Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

a) *regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
b) *un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
c) *codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
d) *programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea*".

In base all'art. 6, co. 4 del TUSP:

"*Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio*".

In base all'art. 6, co. 5 del TUSP:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Nella tabella che segue sono riportate alcune considerazioni in ordine all'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario:

Art. 6.3.	Opportunità oggetto di valutazione	Risultato della valutazione
lett. a)	regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale	Per acquisire beni, servizi e lavori la società si è dotata di appositi di regolamenti interni atti a disciplinare l'attività contrattuale in regime privato ed in regime pubblico (d.lgs. 50/2016). Mentre, per quanto riguarda beni, servizi e lavori ceduti la società opera in un settore merceologico soggetto alla regolamentazione dell'Autorità garante di settore. Non si ritiene, pertanto, necessario prevedere ulteriore regolamentazione interna.
lett. b)	un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione	Premesso che si può definire controllo interno quel sistema che ha come obiettivo e priorità il governo dell'azienda attraverso l'individuazione, la valutazione, il monitoraggio, la misurazione e la mitigazione/gestione di tutti i rischi d'impresa, coerentemente con il livello di rischio scelto/accettato dal vertice aziendale e che dunque lo scopo principale del sistema di controllo interno è il perseguimento di tutti gli obiettivi aziendali, si ritiene che la Valdigne Energie attui il controllo interno mediante il lavoro d'insieme compiuto, avvalendosi anche del supporto del personale della Controllante C.V.A. S.p.A., dai componenti del Consiglio di Amministrazione. Tale attività è integrata con le attività di controllo della società di revisione e dei Revisori dei conti. La società ha nominato un referente per l'Anticorruzione.
lett. c)	codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società	Sono stati adottati: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001; Codice Etico e di comportamento; Catalogo Reati; Flussi informativi verso l'OdV; Predisposizione del bilancio; Operazioni monetarie e finanziarie; Procedura selezione del personale; Regolamento dell'attività contrattuale in regime privato; Regolamento dell'attività contrattuale in regime pubblico; Procedura sponsorizzazioni e liberalità; Procedura gestione omaggi e gadget,
lett. d)	programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea	Si ritiene al momento l'integrazione non necessaria

La presente Relazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito *web* della Società, ai sensi dell'art. 6, co. 4 del TUSP, successivamente alla sua presentazione all'Assemblea dei soci.

L'Amministratore Unico

(ing. Enrico DE GIROLAMO)